Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Giovedì, 22 maggio 1924** — **Numero 121**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila *F. Agnelli* — Arezzo *A. Pellegrini.* - Ascoli Piceno - *S. Pierucci.* - Avellino *C. Leprini.* — Bari *Fratelli Favia.* — Bellnno *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna *L. Cappelli* — Bolzano *L. Trevisini.* - Brescia *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso *R. Golitti* — Caserta *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli* - Como *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona *E. Rastelli.* — Cuneo *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati.* — Firenze *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova *Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto (*). — Imperia *S. Benedusi* - Lecce *Fratelli Lazzaretti.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata (*). — Mantova *G. Mondovì* — Massa Carrara *A. Zannoni.* — Messina *G. Principato.* — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Guaglio* — Padova *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza* - Parma *D. Vannini.* — Pavia *Successori Bruni Marelli.* — Perugia (*). - Pesaro - *R. Franceschetti* - Piacenza *V. Porta.* — Pisa *Librerie italiane riunite.* — Pola *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini.* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin* — Salerno *P. Schiavone.* - Sassari *G. Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino.* - Siracusa *G. Greco* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti* — Taranto *Fratelli Filippi.* - Teramo *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste *L. Cappelli* — Udine *Carducci* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza *G. Galla.* — Zara *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

Ministero degli affari esteri: Concorso a 19 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale del Ministero degli affari esteri.
Pag. 1929

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTE

ORDINI CAVALLERESCHI.

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 716.

Modificazioni al numero dei magistrati assegnati alla Regia procura presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e alla pretura della stessa città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165;

Visto l'art. 7 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati alla Regia procura ed alla pretura di Santa Maria Capua Vetere;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Regia procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sono assegnati cinque sostituti, rimanendo così modificata la tabella *C* annessa al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Alla pretura di Santa Maria Capua Vetere è soppresso il posto di giudice o pretore oltre il titolare, rimanendo in tale senso modificata la tabella *D* annessa al predetto Nostro decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 136. — GRANATA.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 717.

Modificazioni al numero dei magistrati assegnati al tribunale di Treviso e alle preture di Sampierdarena e Pontedera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165;

Visto l'art. 7 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati al tribunale di Treviso ed alle preture di Sampierdarena e Pontedera;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al tribunale di Treviso sono assegnati cinque giudici rimanendo così modificata la tabella *C* annessa al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Alla pretura di Sampierdarena è soppresso il posto di giudice o pretore oltre il titolare, ed è invece assegnato un uditore vice pretore; alla pretura di Pontedera è soppresso il posto di uditore vice pretore, rimanendo in tali sensi modificata la tabella *D* annessa al predetto Nostro decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 137. — GRANATA.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 718.

Modificazioni al numero dei magistrati assegnati alla pretura di Vigevano e alla pretura di Almenno San Salvatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165;

Visto l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati alle preture di Almenno San Salvatore e Vigevano;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella pretura di Vigevano è istituito un posto di uditore vice-pretore sopprimendosi l'equivalente posto nella pretura di Almenno San Salvatore, rimanendo così modificata la tabella *D* annessa al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 138 — GRANATA.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 719.

Modificazioni al numero dei magistrati assegnati alla 1ª pretura urbana di Roma e al 7° mandamento di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165;
Visto l'art. 7 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura;
Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati alla 1ª pretura urbana ed alla pretura del 7° mandamento di Roma;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso un posto di pretore in sott'ordine alla 1ª pretura urbana di Roma ed è istituito presso la pretura del 7° mandamento della stessa città, un posto di pretore in sott'ordine, rimanendo così modificata la tabella *D* annessa al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 139. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 aprile 1924, n. 726.

Proroga, fino al 30 giugno 1925, dei provvedimenti concernenti il miglioramento economico del clero e la sistemazione finanziaria del Fondo per il culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i decreti-legge 19 settembre 1921, n. 1283, e 2 febbraio 1922, n. 164, riguardanti il miglioramento economico del clero e la sistemazione finanziaria del Fondo per il culto negli esercizi 1920-21 e 1921-22;
Veduti i decreti-legge 15 novembre 1922, n. 1521, e 9 luglio 1923, n. 1636, di proroga dei provvedimenti anzidetti a tutto l'esercizio 1922-23;
Veduto il decreto-legge 9 luglio 1923, n. 1635, che ha prorogato i provvedimenti medesimi fino al 30 giugno 1924;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I decreti-legge 19 settembre 1921, n. 1283, e 2 febbraio 1922, n. 164, concernenti il miglioramento economico del clero e la sistemazione finanziaria del Fondo per il culto, sono nuovamente prorogati, a tutti gli effetti, fino al 30 giugno 1925, fermo restando il contributo annuo del Tesoro in 38 milioni.

Alle conseguenti variazioni di bilancio verrà provveduto con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 146. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 725.

Proroga al 30 giugno 1924 dei termini fissati dal decreto 2808 del 20 dicembre 1923, per l'applicazione dei provvedimenti riguardanti la revisione delle assunzioni, sistemazioni e passaggi del personale postale, telegrafico e telefonico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 153; 7 giugno 1923, n. 1514; 9 luglio 1923, n. 1692; 10 agosto 1923, n. 1824; 21 ottobre 1923, n. 2509, e 20 dicembre 1923, n. 2808;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione di cui all'articolo unico del R. decreto 2808 del 20 dicembre 1923 è modificata nel senso che potrà essere protratta fino al 30 giugno 1924 l'applicazione dei provvedimenti contemplati dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2509, per quanto riflette il personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sottoposto alla revisione prescritta dai Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 153, e 7 giugno 1923, n. 1514, e successive modificazioni.

Il presente decreto ha effetto dalla data del decreto stesso e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *maggio* 1924.
Atti del Governo, registro 224, *foglio* 145. — GRANATA.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 727.

Corresponsione del cambio sulle competenze mensili degli insegnanti comandati in scuole italiane, istituti superiori od università indigene nella Bulgaria, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Polonia, Rumania ed Ungheria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 226;
Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2195;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La rifusione di cambio di cui al secondo comma dell'articolo 2 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2195, è concessa dal corrente anno scolastico 1923-24, nella misura del venti per cento, al personale insegnante di ruolo od incaricato, comandato alle scuole italiane o ad istituti superiori od università indigene della Bulgaria, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Polonia, Rumania ed Ungheria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1924.
Atti del Governo, registro 224, *foglio* 161. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 732.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le variazioni appresso indicate:

Cap. n. 32. - Spese per l'esercizio della tipografia e dei laboratori annessi al reclusorio militare . . . . +	L.	400,000
Cap. n. 41. - Lavori di mantenimento, restauro, ampliamenti e miglioramenti degli immobili . . . . +	»	971,084
Totale . . . +	L.	1,371,084

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 *maggio* 1924.
Atti del Governo, registro 224, *foglio* 174. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 733.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, e conseguenti variazioni a quello dell'entrata ed al bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24 sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 112-*bis* - Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato delle spese d'ufficio, ecc. . . . . + L. 75,000

Cap. n. 112-*ter* - Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato per l'acquisto di registri, ecc. . . . . + » 50,000

Cap. n. 112-*quinquies* - Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato per fitto di locali, ecc. . . . . + » 1,185,000

Cap. n. 364 - Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione direttta del dazio consumo di Napoli, ecc. . . . . . — » 213,000

Cap. n. 366 - Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Roma, ecc. . . . . . + » 515,000

Cap. n. 368 - Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Palermo, ecc. . . . . + » 170,000

Cap. n. 370 - Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Venezia, ecc. . . . . + » 50,000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Lo stanziamento di ciascuno dei sottoindicati capitoli del bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma di L. 500,000.

***Entrata*:**

Cap. n. 11 - **Rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 1 dei decreti, ecc.**

***Spesa*:**

Cap. n. 38 - **Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, ecc.**

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 175. — GRANATA.

Variazioni da introdursi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

In aumento:

Capitolo	Importo
Cap. n. 9 - Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione	L. 61,000,000
Cap. n. 28 - Pensioni ordinarie	» 5,900,000
Cap. n. 30 - Pensioni ed indennità per una sola volta, ecc. agli operai dell'Officina governativa delle carte-valori	» 40,000
Cap. n. 33 - Pensioni e indennità agli operai delle manifatture, ecc.	» 4,200,000
Cap. n. 44 - Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie di Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento	» 3,565,000
Cap. n. 53-*bis* - Spese per l'Ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	» 45,000
Cap. n. 59-*quater* - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	» 30,000
Cap. n. 61 - Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di ufficio, ecc.	» 37,500
Cap. n. 62 - Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di registri, ecc.	» 50,000
Cap. n. 66 - Sussidi agli ex-impiegati e loro famiglie.	» 3,000
Cap. n. 72 - Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, ecc.	» 150,000
Cap. n. 75 - Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali	» 300,000
Cap. n. 86 - Spese per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori	» 100,000
Cap. n. 90 - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc.	» 1,000,000
Cap. n. 97 - Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dalla Direzione generale del personale (uffici direttivi escluso il lotto) della direzione generale del tesoro, della Ragioneria generale, ecc.	» 100,000
Cap. n. 98 - Indennità ai funzionari degli archivi di Stato, ecc.	» 1,000
Cap. n. 103 - Sussidi agli impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie	» 20,000
Cap. n. 107 - Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, ecc.	» 30,000
Cap. n. 110 - Compenso di cui al R. decreto 8 ottobre 1898, n. 442, al cassiere speciale dei biglietti di Stato, ecc.	» 3,000
Cap. n. 112 - Spese per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato	» 5,000
Cap. n. 113 - Spese causali	» 30,000
Cap. n. 115 - Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro, ecc.	» 500,000
Cap. n. 116 - Indennità ai volontari ed allievi dei diversi ruoli dell'Amministrazione finanziaria	» 300,000
Cap. n. 119 - Mercedi, cottimi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai, assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro, ecc.	» 25,000
Cap. n. 125 - Mercedi, cottimi, premi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Spese sanitarie e assegni di malattia, ecc.	» 170,000
Cap. n. 134 - Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie	» 4,000,000
Cap. n. 142 - Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio, ecc.	» 150,000
Cap. n. 146 - Indennità di viaggio, di soggiorno; indennità di disagiata residenza al personale di ruolo, ecc.	» 200,000
Cap. n. 151 - Aggi, indennità e premi diversi, spese di assicurazione, e diverse	» 3,500,000
Cap. n. 154 - Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc	» 250,000
Cap. n. 155 - Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del Demanio e delle tasse	» 150,000
Cap. n. 157 - Spese pei lavori di sicurezza degli Uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata, ecc.	» 50,000

Capitolo		Importo
Cap. n. 162 - Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori	L.	150,000
Cap. n. 167 - Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro alla Scala di Milano, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 168 - Quote spettanti ai Comuni su provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 169 - Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione, ecc.	»	600,000
Cap. n. 170 - Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli, ecc.	»	50,000
Cap. n. 171 - Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 173 - Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali	»	1,000
Cap. n. 176 - Spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio	»	30,000
Cap. n. 179 - Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc.	»	50,000
Cap. n. 186 - Restituzione di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni	»	25,000
Cap. n. 187 - Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro	»	100,000
Cap. n. 190 - Spese per imposte e sovrimposte	»	1,400,000
Cap. n. 192 - Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate	»	34,000
Cap. n. 195 - Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori	»	200,000
Cap. n. 196 - Restituzioni e rimborsi	»	50,000
Cap. n. 197 - Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale ecc.	»	5,800,000
Cap. n. 198 - Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali ecc.	»	150,000
Cap. n. 201 - Spese di amministrazione	»	15,000
Cap. n. 203 - Contribuzioni fondiarie - imposte erariali e sovrimposta provinciale e comunale	»	385,000
Cap. n. 204 - Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori ecc.	»	10,000
Cap. n. 205 - Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporto e facchinaggi, ecc.	»	75,000
Cap. n. 206 - Spesa per registri, moduli, carta, spese di stampa, rilegature, macchine da scrivere, ecc.	»	50,000
Cap. n. 208 - Fitto di locali di proprietà privata	»	4,185,000
Cap. n. 209 - Spese di gestione dei magazzini compartimentali, ecc.	»	80,000
Cap. n. 211-*bis* - Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*	»	700,000
Cap. n. 211-*ter* - Provvigioni a depositari per vendita di pubblicazioni ufficiali, ecc.	»	50,000
Cap. n. 211-*quater* (nuovo) - Spese occorrenti per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	»	30,000
Cap. n. 213 - Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette sui redditi	»	300,000
Cap. n. 214 - Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per le spese di ufficio, ecc.	»	37,500
Cap. n. 217 - Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali	»	8,000
Cap. n. 220 - Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le Agenzie delle imposte dirette	»	15,000
Cap. n. 221 - Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali	»	10,000
Cap. n. 224 - Spese pel funzionamento delle Commissioni di 1ª e 2ª istanza e della Commissione centrale per la risoluzione dei reclami, ecc.	»	300,000
Cap. n. 236 - Assegni e retribuzioni, salari, indennità varie e premi ai personali della scuola allievi ufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza ecc.	»	80,000
Cap. n. 241 - Rimborso al Provveditorato generale dello Stato della spesa per fitto di locali in servizio della Guardia di finanza, ecc.	L.	3,500,000
Cap. n. 243 - Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando	»	10,000
Cap. n. 244 - Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane ed imposte indirette	»	80,000
Cap. n. 269 - Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane ecc.	»	120,000
Cap. n. 270 - Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, ecc.	»	200,000
Cap. n. 279 - Spese per l'applicazione dell'imposta sul vino, ecc.	»	2,500,000
Cap. n. 282 - Premi di operosità e di rendimento al personale dell'amministrazione, ecc.	»	200,000
Cap. n. 285 - Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli, ecc.	»	213.000
Cap. n. 286 - Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Roma, ecc.	»	515,000
Cap. n. 287 - Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Palermo, ecc.	»	170,000
Cap. n. 288 - Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Venezia	»	50,000
Cap. n. 295 - Indennità di trasferimento e di missione pel servizio degli ispettori amministrativi e di zona dei monopoli industriali	»	10,000
Cap. 301-*bis* (modificata). - Spese per la partecipazione dell'Amministrazione dei monopoli industriali ad esposizioni, mostre o fiere campionarie	»	—
Cap. n. 302 - Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale delle coltivazioni, ecc.	»	200,000
Cap n. 307 - Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, indennità di missione, ecc.	»	500,000
Cap. n 310 - Acquisto, nolo e riparazioni di macchine, strumenti, materiali diversi, e recipienti, provvista di ingredienti, ecc.	»	1,800,000
Cap. n. 315 - Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 319 - Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali	»	3,100,000
Cap. n. 320 - Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale delle saline, ecc.	»	70,000
Cap. n. 328 - Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, ecc.	»	850,000
Cap. n. 333 - Rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio, ecc	»	275,000
Cap. n. 350 - Contributo a favore del comune di Napoli, corrispondente all'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di negoziazione, ecc.	»	155,000
Cap. n. 355 - Aumento fino a L. 1500 degli assegni supplementari che si concedono ai parroci del Regno	»	500,000
Cap. n. 373 - Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite per le ferrovie della Colonia Eritrea, ecc.	»	543,000
Cap. n. 393 - Dazi doganali, spese di assicurazione e spese di trasporto, ecc.	»	1,700,000
Cap. n. 425 - Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze, ecc.	»	500,000
Cap. n. 428 - Contributo dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Lunigiana e nella Garfagnana, ecc.	»	300,000
Cap. 449 *bis* - Spese relative ai servizi civili nelle nuove Provincie, dipendenti dal Ministero delle finanze	»	5,500,000

Cap. n. 468 *bis* - Acquisto eventuale di stabili . . L. 615,60

Cap. n. 476 *quater* - Spese di costruzione e di completamento di padiglioni ad uso di caserme per la Guardia di finanza lungo il confine della Venezia Giulia . . . . » 908,700

Cap. n. 484-v - Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del cap. n. 21: « Retribuzione al personale avventizio, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio del 1922-23 . » 94,000

Cap. n. 484-vi - Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del cap. 41 « Provviste di registri e stampati per l'Amministrazione esterna del Catasto, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1922-23. . . . . . . » 70,000

Cap. n. 484-vii - Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del cap. 221 « Acquisto, perizia, collaudo, condizionatura, ecc. dei fiammiferi, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1922-23. . . . . » 5,000

Cap. n. 484-viii - Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del cap. 222 « Spese di ufficio, materiali di ufficio, ecc., fiammiferi, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1922-23 . » 160,000

Cap. n. 523 - Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, ecc. . . . . . » 400,000

Cap. n. 538 - Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di danaro, di giro, ecc. (D. C. di Napoli) . . . . » 60,000

Cap. n. 544 - Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem) . . . . » 13,000

Cap. n. 546 - Rimborso al Provveditorato generale dello Stato della spesa per fitto di locali in servizio della Guardia di finanza (idem) . . . » 140,000

Cap. n. 549 - Assegni e indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, ecc. (D. C. Roma) . . . . . » 50,000

Cap. n. 553 - Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, ecc. (idem) . . . . » 30,000

Cap. n. 555 - Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem) . . . . » 50,000

Cap. n. 556 - Rimborso al Provveditorato generale dello Stato della spesa per fitto di locali per gli uffici (idem) . . . . » 10,000

Cap. n. 557 - Rimborso al Provveditorato generale dello Stato della spesa per fitto di locali in servizio della Guardia di finanza (idem) . . . » 375,000

Cap. n. 560 - Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata località, ecc (D. C. Palermo) . . . . . » 60,000

Cap. n. 564 - Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, spese di riparazione e manutenzione dei locali, ecc (idem). » 30,000

Cap. n. 566 - Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem) . . . . » 20,000

Cap. 568 - Rimborso al Provveditorato generale dello Stato della spesa per fitto di locali in servizio della Guardia di finanza (idem) . . . » 60,000

Cap. n. 577 - Restituzione di diritti indebitamente esatti (D. C. Venezia) . . . . . . » 50,000

Cap. n. 654 (aggiunto) - Spese per la Conferenza di Genova . . . . » 1,000,000

Cap. n. 807 (aggiunto) - Somma da corrispondersi ai Comuni a titolo di differenza tra il sesto dell'imposta sul vino e le somme riscosse a titolo di addizionali governative, ecc. . . . . . » 10,000,000

In diminuzione:

Cap. n. 12 - Interessi di buoni del Tesoro triennali e quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del Tesoro settennali, ecc. . . . . L. 120,000,000

Cap. n 59-*ter* - Somma occorrente per il funzionamento della Commissione suprema mista di difesa . » 30,000

Cap. n. 100 - Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti, per condanne pronunziate dalla Corte dei conti, ecc. . . . » 20,000

Cap. n. 104 - Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero . . . . » 90,000

Cap. n. 143 - Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale . . . . L. 35,000

Cap. n. 210 - Indennità di viaggio, di soggiorno, ecc. (Provveditorato) . . . . » 50,000

Cap. n. 211 - Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Provveditorato) . . . . » 50,000

Cap. n. 251 - Indennità ed assegni al personale dei laboratori chimici, delle dogane e imposte indirette. » 100,000

Cap. n. 256 - Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, ecc. » 30,000

Cap. n. 267 - Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, per servizi disagiati o per disagiata residenza, ecc. . . » 500,000

Cap. n. 291 - Spese per la stampa delle statistiche del commercio con l'estero, e della navigazione, delle pubblicazioni riguardanti la legislazione doganale, ecc. . . . . » 100,000

Cap n. 304 - Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni dei tabacchi, soprassoldi agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali pei monopoli industriali, ecc. . . . » 100,000

Cap. n. 305 - Acquisto e trasporto di macchine, strumenti, materiali diversi, concimi e semi, e altre spese, ecc. . . . . » 180,000

Cap n. 308 - Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di combustibili, ecc. . . . . » 30,000

Cap. n. 323 Compra dei sali . . . . . » 500,000

Cap. n. 360 - Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità, ecc. . . . . » 500,000

Cap. n. 371 - Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 500,000

Cap. n. 388 - Interessi nella misura del 4 per cento e dell'1 per cento dovuti alla Cassa depositi e e prestiti sulle somme da essa mutuate senza interessi, ecc. . . . . » 1,000,000

Cap. n. 392 - Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del segretariato generale della Lega delle Nazioni . . » 1,300,000

Cap. n. 461 - Indennità temporanea al personale operaio dell'azienda dei monopoli industriali . . » 6,200,000

Cap. n. 475 - Compenso d'aggio agli esattori delle imposte, ecc. . . . . » 5,000,000

Cap. n. 477 - Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca . . . . » 800,000

Cap n. 482 - Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco . . . . » 5,000

Cap. n. 484 - Spesa per la concessione di indennizzi agli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa, ecc. . . . . » 2,030,000

Cap. n. 495 - Somma corrisposta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e da versare alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . . . » 37,80.,363.11

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 734.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 11 - Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero	L.	150,000.—
Cap. n. 14 - Manutenzione di locali, ecc.	»	50,000.—
Cap. n. 21 - Pensioni ordinarie	»	1,600,000.—
Cap. n. 34-*bis* (di nuova istituzione) - Spese di qualsiasi natura (esclusi i premi di operosità e di rendimento) in applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, riguardante il commercio e la produzione di semi bachi da seta	»	90,000.—
Cap. n. 47 - Spese pel funzionamento delle scuole superiori di agricoltura	»	260,000.—
Cap. n. 139 - Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti sul regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni, ecc.	»	350,000.—
Cap. n. 195-*ter* - Spese per lo svolgimento dei servizi nelle nuove Provincie attinenti alla industria, ecc.	»	430,000.—
Cap. n. 206 - Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni, ecc.	»	50,924.50
Totale	L.	2,980,924.50

In diminuzione:

Cap. n. 97 - Personale dell'ufficio tecnico attuariale, ecc.	L.	30,000.—
Cap. n. 147 - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, ecc.	»	1,100,000.—
Totale	L.	1,130,000.—

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 176. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 735.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni contenute nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 177 — GRANATA.

TABELLA di variazioni agli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 15 - Spese casuali	L.	5,000.—
Cap. n. 18 - Pensioni ordinarie	»	7,200,000.—
Cap. n. 43 - Spese di missione e trasferimenti al personale di direzione, amministrazione, ecc.	»	125,000.—
Cap. n. 68-V - Saldo di impegni per spese residue afferenti l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	»	1,844,350.50
Cap. n. 72 - Saldo di impegni per spese residue afferenti a indennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari, ecc. riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	»	295.50
Cap. n. 80 - Saldo di impegni per spese residue afferenti a indennità di tramutamento, supplenze, missioni al personale giudiziario, riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	»	31,972.50
Cap. n. 82 - Saldo di impegni per spese residue afferenti l'acquisto di mobili, la manutenzione, ecc. e la riparazione di locali e mobili per gli uffici giudiziari, riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	»	28,919.50
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	9,235,538.—

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1924, n. 731.

Costituzione di un Ente denominato « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, col quale fu costituito il Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Ritenuta l'opportunità della creazione di un istituto di credito immobiliare con lo scopo di concedere mutui ad im-

prese private, le quali si propongono di eseguire opere riconosciute di pubblica utilità;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito con sede in Roma un Ente denominato « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità ».

Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere ed impianti o per le trasformazioni necessarie per utilizzare concessioni, con dichiarazioni di pubblica utilità, fatte dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni con popolazione non inferiore a 100,000 abitanti, a favore di imprese private di nazionalità italiana.

Art. 2.

I mutui saranno concessi per somma non superiore alla metà del valore venale degli impianti, a condizione che su di essi non gravino, nè mutui ipotecari, nè garanzie per obbligazioni.

Oltre alle normali garanzie ipotecarie è concesso a garanzia del pagamento del capitale e degli interessi dovuti in virtù dei contratti di mutuo stipulati dall'Istituto, un privilegio sulle opere e sugli impianti, in secondo grado dopo quello spettante allo Stato, in base alle disposizioni del Codice civile.

Art. 3.

Per riscuotere le somme dovute in esecuzione dei contratti di mutuo, l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi con l'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 4.

Il capitale dell' Istituto è di L. 100,000,000, sottoscritto dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle Casse di risparmio ordinarie e dalle Società italiane esercenti l'assicurazione sulla vita per le quote rispettive indicate nello statuto.

Ciascun istituto partecipante è responsabile soltanto per la quota di capitale sottoscritta.

Nel termine che sarà indicato dallo statuto si procederà al versamento di tre decimi delle rispettive quote. Gli ulteriori decimi, saranno versati secondo le disposizioni statutarie.

Lo statuto determinerà:

a) le norme per la nomina del Consiglio di amministrazione e per il funzionamento dell'Ente;

b) la forma e gli altri requisiti dei titoli rappresentativi delle quote di capitale nominale;

c) le norme per l'aumento del capitale;

d) il riparto degli utili, la formazione e l'impiego del fondo di riserva;

e) le condizioni per il trapasso delle quote e per il recesso.

Art. 5.

L'Istituto in corrispondenza dei mutui concessi è autorizzato ad emettere obbligazioni nominative e al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

L'Istituto è autorizzato pure ad emettere speciali serie di obbligazioni in relazione ai mutui afferenti a singole categorie di opere od impianti.

Nello statuto saranno determinate le norme per l'emissione, il taglio, il saggio d'interesse, il periodo di estinzione il sorteggio e gli eventuali premi delle obbligazioni.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto sono assimilate, a ogni effetto, alle cartelle fondiarie ed ammesse di diritto alle quotazioni di borsa.

Art. 6.

In luogo delle tasse di bollo di registro, ipotecarie, della imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui e di ogni altra tassa inerente alla costituzione e funzionamento dell'Istituto, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, è dovuta all'Erario una quota fissa di abbonamento in ragione di cent. 10 per ogni 100 lire di capitale accertato.

Art. 7.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze il quale ne approva lo statuto proposto dai rappresentanti legali degli Enti sottoscrittori del capitale.

Il Ministro ha diritto di ispezioni su tutta l'attività dell'Istituto e nomina inoltre uno dei componenti il Consiglio dei sindaci.

Art. 8.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento o di statuto e per continuate irregolarità di gestione, il Ministro per le finanze può revocare con suo decreto inoppugnabile, i diritti concessi all'Istituto in virtù della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Gli Enti indicati nell'art. 4 sono autorizzati a partecipare alla sottoscrizione del capitale dell'Istituto anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti attualmente in vigore.

Art. 10.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato temporaneamente a tenere la gestione dell'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità quale sezione autonoma con propria personalità giuridica e distinto bilancio.

Art. 11.

E' fatta delega al Governo del Re per provvedere al coordinamento dell'Istituto creato con la presente legge con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, istituto creato con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO — CARNAZZA.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 179. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 736.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24, e conseguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato di L. 50,000.

Entrata:

Capitolo n. 112-*bis* - Rimborso dalle Amministrazioni centrali della Stato al Provveditorato generale dello Stato delle spese d'ufficio, ecc.

Spesa Ministero finanze:

Capitolo n. 205 - Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 178. — GRANATA.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Nuove e maggiori assegnazioni:

Cap. n. 3 - Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	L.	75,000.—
Cap. n. 9 - Funzioni pubbliche e feste governative	»	120,000.—
Cap. n. 11 - Indennità di traslocamento agli impiegati	»	180,000.—
Cap. n. 12 - Indennità di missione al personale delle varie Amministrazioni dell'interno	»	340,000.—
Cap. n. 12 *bis* (di nuova istituzione) - Canone da corrispondersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per carte di libera circolazione a favore dei Prefetti, Sottoprefetti, medici provinciali, veterinari provinciali e funzionari della Direzione generale della sanità pubblica (Art. 14 del R. decreto 12 settembre 1923, n. 1536)	»	250,000.—
Cap. n. 15 - Premi di operosità e di rendimento ai funzionari, impiegati, ecc.	L.	15,000.—
Cap. n. 18 - Consigli e Commissioni - Spese relative	»	24,000.—
Cap. n. 19 - Spese casuali	»	30,000.—
Cap. n. 28 - Manutenzione dei locali degli archivi di Stato	»	6,000.—
Cap. n. 32 - Indennità di residenza e di alloggio ai Prefetti	»	80,000.
Cap. n. 46 - Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno	»	800,000.—
Cap. n. 48 - Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici, ecc.	»	12,500.—
Cap. n. 50 - Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica	»	10,000.—
Cap. n. 51 - Cura e mantenimento degli ammalati celtici contagiosi, negli ospedali, ecc.	»	200,000 —
Cap n. 60 - Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc.	»	32,700.—
Cap. n. 61 - Spese per gli autoveicoli occorrenti per i servizi tecnici della sanità pubblica	»	100,000.—
Cap. n. 62 - Provvedimenti profilattici in casi di endemie, ecc.	»	150,000.
Cap. n. 63 - Spese per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica, ecc	»	5,000.—
Cap. n. 67 - Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera, ecc.	»	12,000.—
Cap. n. 68 - Provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc.	»	100,000.—
Cap. n. 73 - Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc.	»	50,000.—
Cap. n. 84 - Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza e pei Reali carabinieri	»	200,000.—
Cap. n. 91 - Casermaggio per i Reali carabinieri - Indennità d'alloggio ad ufficiali, ecc.	»	7,500,000.—
Cap. n. 97 - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio, ecc.	»	5,000,000.—
Cap. n. 98 - Spese per i domiciliati coatti, ecc.	»	375,000.—
Cap. n 132-*ter* - Saldo di spese residue riguardanti gli archivi di Stato degli esercizi 1922-23 e retro	»	4,887.25
Cap. n. 132-IV (Modificata la denominazione) - Saldo di spese residue riguardanti la *Gazzetta Ufficiale* del Regno e il Foglio degli annunzi legali degli esercizi 1922-23 e retro	»	5,185.85
Cap. n. 147-*bis* - Spese relative ai servizi delle nuove Provincie dipendenti dal Ministero dell'interno	»	1,000,000.—
Cap. n. 147-*ter* - Contributo dello Stato al Comitato olimpiaco nazionale italiano, ecc.	»	1,000,000.—
Cap. n. 156 (aggiunto) - Indennità di traslocamento agli impiegati, ecc.	»	75,000.—
Cap. n. 168 (aggiunto) - Scaffalature, lavori e spese varie per il riordinamento dell'archivio della ragioneria del Ministero	»	3,500.—
Cap. n. 185 (aggiunto) (modificata la denominazione) - Saldo di spese residue riguardanti « spese generali » degli esercizi 1922-23 e retro	»	249,022.45
Cap. n. 204 (aggiunto) (modificata la denominazione) - Saldo di spese residue riguardanti la « beneficienza pubblica » degli esercizi 1922-23 e retro	»	63,025.60
Cap n. 220 (aggiunto) (modificata la denominazione) - Saldo di spese residue riguardanti la « sanità pubblica » degli esercizi 1922-23 e retro	»	78,809.35
Cap. n. 249 (aggiunto) modificata la denominazione) - Saldo di spese residue riguardanti la « sicurezza pubblica » dell'esercizio 1922-23 e retro	»	1,679,216.35
Cap. n. 254 (aggiunto) (in conto residui) - Compensi per lavori straordinari (servizi delle Terre liberate)	»	20,000.—
Totale degli aumenti	L.	19,845,846.85

Diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 25 - Contributo per i medici visitatori delle case di meretricio, ecc.	L.	12,500.—
Cap. n. 36 - *Gazzetta Ufficiale* del Regno - Personale, stipendi, ecc.	»	17,450.—
Cap. n. 76 - Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura - Stipendi, ecc.	»	1,000,000.—
Cap. n. 77 - Premi ai militari dell'arma dei carabinieri Reali	»	1,500,000.—

Cap. n. 83 - Premi ai Reali carabinieri ed altri agenti della forza pubblica, ecc.	L. 50,000.—
Cap. n. 88 - Fitto di locali per gli uffici (legge 24 marzo 1907, n. 116) di pubblica sicurezza, ecc.	» 1,500,000.—
Cap. n. 117 - Maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione, ecc.	» 29,300.—
Cap. n. 120 - Stipendi, paghe ed altri assegni a funzionari ed agenti dipendenti dal Ministero dell'interno, ecc.	» 18,000.—
Cap. n. 121 - Retribuzioni al personale straordinario, ecc.	» 40,000.—
Cap. n. 130 - Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, ecc.	» 2,050,000.—
Cap. n. 132 - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio, ecc. . . .	» 350,000.—
Totale delle diminuzioni . . .	L. 6,567,250.—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per finanze:
DE' STEFANI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), di Baiso (Reggio Emilia), di Pizzoli (Aquila), della Spezia e di Cosseria (Genova).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caraffa del Bianco, in provincia di Reggio Calabria.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Caraffa del Bianco ha posto in luce il gravissimo disordine in cui versa quella civica azienda.

Deplorevoli deficienze si riscontrano nell'andamento dell'ufficio comunale. Mentre la situazione economico-finanziaria si appalesa assai grave, l'Amministrazione da parecchio tempo ha omesso la compilazione dei ruoli di quasi tutte le tasse; il servizio di riscossione del dazio di consumo in economia procede senza l'osservanza di apposito regolamento ed all'infuori di qualsiasi controllo.

Completamente abbandonati sono i pubblici servizi, mancando del tutto l'illuminazione, la manutenzione stradale e la pubblica nettezza; da lungo tempo sono trascurate le pratiche per la costruzione di un nuovo cimitero consorziale, mentre quello esistente trovasi nelle più deplorevoli condizioni, con pericolo grave per l'igiene e con offesa al carattere del luogo.

L'Amministrazione, a cui sono stati debitamente contestati gli addebiti, non ha curato di fornire le proprie deduzioni.

In tali condizioni, ed al fine di sistemare degnatamente gli uffici, le finanze ed i servizi dell'Ente, con un periodo di gestione straordinaria, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

In tale senso, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza 5 novembre corrente, provvede l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caraffa del Bianco, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Paolo Malavenda è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, del predetto testo unico.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 4 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Baiso, in provincia di Reggio Emilia.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Baiso, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita, in seguito a denuncie, un'inchiesta che ha posto in luce notevoli irregolarità e la scarsa cura dimostrata dagli amministratori per una conveniente tutela degli interessi della civica azienda e della popolazione.

La situazione contabile del Comune non è esattamente accertabile per la mancata presentazione dei conti consuntivi dal 1919 in poi e per la sistematica omissione delle prescritte verifiche di cassa; la gestione dei fondi del Comune procede, inoltre, in modo irregolare ed in essa ha avuto indebita ingerenza lo stesso capo dell'Amministrazione; pubblici lavori sono stati eseguiti senza la osservanza delle disposizioni di legge, ed alcuni di essi sono stati direttamente eseguiti da amministratori del Comune.

L'inadeguato sfruttamento delle risorse tributarie e l'inerzia dimostrata dall'Amministrazione hanno impedito la soluzione di problemi di vitale interesse per la popolazione, e fra questi, principali quelli dell'approvvigionamento idrico che è deficiente, quello della sistemazione della viabilità e dei cimiteri delle frazioni, attualmente in pessime condizioni, quello dei locali scolastici, ora inadatti e insufficienti.

Subito dopo l'esecuzione dell'inchiesta, l'Amministrazione comunale ha rassegnato le dimissioni, rendendo necessario assicurare la continuità dei servizi per mezzo di un Commissario prefettizio; e poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono di far luogo alla sollecita ricostituzione della rappresentanza elettiva, appare indispensabile, anche per conferire al Commissario i poteri necessari per il riassetto della civica azienda, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Baiso, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Francesco Rossini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pizzoli, in provincia di Aquila.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Pizzoli ha manifestato una costante trascuranza per i problemi che più vivamente interessano la popolazione; ha lasciato in abbandono alcuni tra i più importanti servizi pubblici, specie la viabilità e non ha posto alcuna cura nella sistemazione delle finanze comunali.

Il pregiudizio che tale stato di cose arreca alla civica azienda ed alla popolazione ha determinato, ed a mano a mano acuito, un vivo malcontento, e, mentre il disagio di tale situazione ha già avuto notevole ripercussione in seno allo stesso Consiglio comunale, provocando le dimissioni di 8 consiglieri, sui 20 assegnati al Comune, la necessità di prevenire il pericolo di incomposte manifestazioni rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pizzoli, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Arnaldo Salvati è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale della Spezia.

MAESTÀ,

Contro l'amministrazione comunale della Spezia, sorta dalle elezioni generali del 1920, si è andato da qualche tempo manifestando un vivo malcontento, a causa dell'atteggiamento assunto da alcuni tra i suoi maggiori esponenti di fronte alle correnti politiche nazionali.

Il risultato delle recenti elezioni politiche ha reso più delicata la situazione ed ha, d'altro lato, aggravato il disagio già determinato in seno alla stessa Amministrazione da una scarsa omogeneità e da dissensi interni, i quali ne rendono difficile il normale funzionamento, già ostacolato da vacanze verificatesi per dimissioni, decessi ed altre cause

Ad evitare che il prolungarsi di tale anormale situazione possa riuscire di grave pregiudizio all'Ente e possa provocare manifestazioni che turberebbero profondamente la pubblica tranquillità, appare necessario provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale della Spezia è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Gio. Battista Frontieri è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cosseria, in provincia di Genova.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Cosseria è stata recentemente eseguita un'inchiesta, che ha posto in luce gravi irregolarità ed abusi.

E' risultato, infatti, come il sindaco abbia preso personale interesse negli affari del Comune sia tenendo per suo conto la gestione dell'azienda annonaria della quale non esiste alcuna contabilità sia eseguendo ripetutamente forniture di materiali, sia, infine, detenendo indebitamente fondi del Comune per rilevante ammontare.

Altri amministratori hanno, alla loro volta, preso parte a lavori in economia o hanno assunto veste di fornitori. Del pubblico denaro si è fatto sperpero con spese erogate senza sufficiente documentazione o in base a liquidazioni irregolari. I pubblici servizi, e particolarmente la viabilità, l'assistenza sanitaria e le scuole, sono trascurati; l'attività così della Giunta come del Consiglio comunale è stata sempre deficientissima.

In seguito alla contestazione degli addebiti, ha controdedotto in modo non soddisfacente il sindaco che, in seguito ai risultati dell'inchiesta, è stato denunciato all'autorità giudiziaria, E poichè il malgoverno della civica azienda ha provocato nella popolazione un vivo e preoccupante fermento contro gli amministratori, anche ragioni d'ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riassetto dei servizi, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cosseria, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Achille Martini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1924.

Istituzione di un ufficio secondario postale e telegrafico a Cerignola (Foggia).

IL MINISTRO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133;

Visto il decreto Ministeriale del 27 novembre 1923 col quale l'ufficio principale postale e telegrafico di Cerignola è stato trasformato in ricevitoria dal 16 ottobre 1923;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Cerignola un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria suddetta;

Visto il R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;

Visto il decreto del 16 ottobre 1923, n. 2428;

Decreta:

1. E' istituito a Cerignola, in provincia di Foggia, un ufficio secondario postale e telegrafico in sotituzione della ricevitoria postale e telegrafica ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2. All'ufficio secondario postale e telegrafico di Cerignola, è assegnata la retribuzione complessiva di annue L. 31,850.

3. La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario postale e telegrafico di Cerignola dovrà prestare la cauzione di L. 31,800.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1924.

Revoca del decreto Ministeriale 15 dicembre 1923 che istituiva a Riposto un ufficio secondario postale e telegrafico.

IL MINISTRO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto 16 ottobre 1923, n. 2428;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 dicembre 1923 col quale è stato istituito a Riposto, in provincia di Catania, un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria ivi esistente;

Riconosciuto che non è il caso di sostituire la ricevitoria postale e telegrafica di Riposto con ufficio secondario;

Decreta:

Il decreto Ministeriale in data 15 dicembre 1923 col quale è stato istituito a Riposto in provincia di Catania un ufficio secondario in sostituzione della ricevitoria ivi esistente è revocato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 marzo 1924.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DECRETO PREFETTIZIO 1° maggio 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Piraino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il R. decreto del 24 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Piraino.

Attesochè il Regio commissario si è insediato il 1° febbraio successivo per cui decorre da tale data il primo periodo di tre mesi della gestione straordinaria;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Piraino è prorogato di tre mesi.

Messina, addì 1° maggio 1924.

Il Prefetto: FRIGERIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** ELENCO N. 42.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentreché dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	778921	140 —	Visani *Maria* di *Giuseppe* minore, sotto la patria potestà del padre dom. in Bolzaneto (Genova).	Visani *Cherubina* di *Giulio* minore ecc. come contro.
3,50 % (1902)	36184 36151	175 — 105 —	Tribone *Paola* fu Vincenzo vedova di Vagnozzi Vincenzo, dom. in Torino.	Tribone *Maria-Anna-Francesca-Paola*, ecc. come contro.
3.50 %	403148	595 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	632430	175 —		
»	650058	385 —		
»	680786	350 —		
»	691450	175 —		
»	704545	350 —		
»	719095	280 —		
»	727609	350 —		
»	789231	350 —		
»	797190	385 —		
»	371229	700 —		
»	371230	280 —		
5 %	173043	500 —	Ospedale di Iseo (Brescia) con usufrutto vitalizio a Buffoli *Angelina* fu Giacomo, nubile, dom. ad Iseo (Brescia).	Intestata come contro con usufrutto vitalizio a Buffoli *Maria-Angela* fu Giacomo, ecc. come contro.
3.50 %	740475	231 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	28918 30021	3000 — 75 —	Marelli *Giuseppa Alice* di Giuseppe moglie di *Alfonso* Novellis di Coarazze, domiciliata a Torino.	Marelli *Maria-Giuseppa-Francesca-Luigia-Sofia-Alice* di Giuseppe, moglie di Novellis *Maria-Francesco-Giuseppe - Alfonso - Luigi-Paolo*, dom. a Torino.
»	30163	1500 —	Marelli *Alice* fu Giuseppe moglie di Novellis di Coarazze Alfonso, dom. a Torino.	
3.50 %	240814	2100 —	Marelli Maria-Giuseppa di Giuseppe, moglie di Novellis *Alfonso*, dom. a Torino.	
P. N. 5 %	31315	45 —	Santoro Vittoria fu Pasquale moglie di *Mignetta* Guido, dom. a Casagiove (Caserta).	Santoro Vittoria fu Pasquale moglie di *Miglietta* Guido di *Ettore*, dom. come contro.
»	31316	25 —	*Mighetta* Guido di *Michele*, dom. come la precedente.	*Miglietta* Guido di *Ettore* dom. come contro.
5 %	235768	435 —	Pedretti Angelo, Tomaso e Natale fu Natale, minori, sotto la tutela di *Pedretti Giuseppe* fu Tomaso, dom. a Fondo Toce (Novara).	Pedretti Angelo, Tomaso e Natale, fu Natale, minori sotto la tutela di *Bascaglia Pietro di Francesco*, dom. come contro.
»	178778	500 —	*Burtuna* Michele di Francesco, dom. a New York.	*Bertuna* Michele di Francesco, dom. a New York.
3.50 %	363976	35 —	Balbi *Rina* e Giovanni Battista fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Giovannetti Tomasina ved. Balbi, dom in Cornigliano Ligure (Genova), con usufrutto vitalizio a Bignone Caterina fu Benedetto, vedova di Balbi Serafino.	Balbi *Erina* e Giovanni Battista ecc. come contro.
3.50 % mista	2206	140 —	*Andreoli* Giuseppe fu Nicola, dom. a Lagonegro (Potenza).	*Andrioli* Giuseppe, ecc., come contro.
3.50 %	704810	213 50	Pagano Angelo fu Andrea, dom. a Manfredonia (Foggia).	Pagano Angelo fu Andrea, *minore*, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	125484	760 —	Martinazioli Antonio, Guido e Ugo di Lodovico, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio, a Rainoni *Erminia* fu Giuseppe ved. di *Vannazzi* o *Vanazzi* Antonio, dom. a Milano.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Rainoni *Maria-Erminia* fu Giuseppe, vedova di *Vanazzi* Antonio, dom. a Milano.
»	314578	365 —	Novelli Luigi, Angela e Carolina fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Ferrari Vittoria di Pietro, ved. di Torelli Antonio, dom. a Sale (Alessandria) con usufrutto vitalizio a *Ghislieri* Angelo fu Andrea, dom. a Sale (Alessandria).	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a *Ghislieri* Angelo fu Andrea, dom. a Sale (Alessandria).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Rappresentanza del Banco di Sicilia nella provincia di Verona.

Si previene il pubblico che la Banca nazionale di credito, a mezzo dei propri stabilimenti, per interceduti accordi a norma dell'art. 9 del testo unico di leggi sugli Istituti di emissione approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, eserciterà la rappresentanza del Banco di Sicilia nella provincia di Verona, e per l'effetto procederà al baratto dei biglietti emessi dall'istituto rappresentato nei modi determinati dall'art. 8 del detto testo unico. Inoltre opererà il pagamento dei titoli all'ordine pagabili a vista (vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito, ecc.), che il Banco di Sicilia ha facoltà di emettere in forza del sopracitato testo unico di leggi.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 11 maggio 1924, il signor dott. Serra-Ferracciu Giacomo, notaio residente ed esercente in Sassari, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 20 maggio 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 118

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 21 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	123 38	Belgio	105 58
Londra	98 383	Olanda	8 45
Svizzera	399 16	Pesos oro	17 10
Spagna	312 50	Pesos carta	7 52
Berlino	—	New York	22 546
Vienna	0 0319	Oro	435 03
Praga	66 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	88 67
	3.50 % » (1902)	83 —
	3.00 % lordo	54 —
	5.00 % netto	99 52
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	87 01

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 19 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Viste le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, approvato coi Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 3084;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami e per esperimento pratico a 19 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine di questo Ministero.

Il tempo utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Il concorso sarà regolato in base al R. decreto 20 marzo 1924, n. 465, le cui norme saranno richiamate con speciale bando di concorso da pubblicare, insieme al presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3

I concorrenti, oltre che da elenco che, in tempo debito, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno individualmente informati dell'ammissione al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Roma, addì 26 aprile 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

Bando di concorso.

Il concorso per esame e per esperimento pratico a 19 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine del Ministero degli affari esteri, aperto con decreto Ministeriale del 26 aprile 1924, sarà regolato dalle disposizioni contenute nel R. decreto 20 marzo 1924, n. 465, di cui si richiamano le principali.

Gli aspiranti al concorso, non più tardi di due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto Ministeriale sopra detto, dovranno presentare al Ministero degli affari esteri domanda scritta e firmata di loro pugno su carta da bollo da L. 3, corredata della bolletta comprovante il versamento ad un ufficio del registro della somma di L. 25, per tassa di concorso, giusta il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1173, e dai seguenti documenti stesi in carta da bollo e debitamente legalizzati:

1. Certificato di nascita;
2. Certificato di cittadinanza italiana;
3. Certificato generale del casellario giudiziario, vidimato dal presidente del Tribunale;
4. Certificato di buona condotta morale, civile e politica;
5. Certificato rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e immune da difetti che possano menomare l'abilità al servizio

A tal fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione di un ospedale militare oppure al comando di un corpo e di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data 25 giugno e 30 settembre 1903, n. 350 e 231 sul servizio sanitario;

6. Documento dal quale risulti che l'aspirante abbia ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, se appartenga a classe già sottoposta alla leva;
7. Diploma di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quelli del presente decreto.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 7 dell'art. 4, insieme a copia del loro stato di servizio rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai n. 2, 4 e 5 dell'art. 4 quando vi suppliscano con un certificato del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Oltre ai documenti indicati agli articoli 4 e 6 possono essere esibiti:

a) altri titoli di studio;

b) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata dalle competenti autorità militari, con l'indicazione specifica delle campagne di guerra, delle ferite riportate e delle decorazioni e di altre benemerenze acquistate.

Le domande e i documenti giunti al Ministero dopo il termine stabilito non saranno accolte.

Nella domanda i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina, alle nuove norme che regolano la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Almeno 8 giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Le prove di concorso saranno scritte, orali e pratiche.

Le prove scritte consisteranno:

a) in una traduzione dal francese in italiano e dall'italiano in francese;

b) in un saggio di calligrafia con compilazione di uno specchio;

c) in un tema italiano di cultura generale con carattere storico;

d) in un tema sulla organizzazione degli Archivi con speciale riflesso all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero degli esteri all'interno ed all'estero;

Le prove orali consisteranno:

a) in un esame di francese (conversazione e traduzione);

b) in un esame sommario sopra gli elementi delle materie che formano il programma di concorso alla carriera dei cancellieri, di cui all'art. 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2085.

Le prove pratiche consisteranno:

a) in una prova di dattilografia;

b) in una prova che il candidato dovrà sostenere sotto gli occhi della Commissione negli archivi del Ministero degli esteri per lo svolgimento di tutte le funzioni di registrazione, classificazione e ripartizione delle carte e per la soluzione di tutti quei quesiti che la Commissione vorrà porre in attinenza ai servizi di archivio.

Ciascun candidato potrà chiedere di sostenere prove supplementari di stenografia e di altre lingue oltre la francese.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ad alunno d'ordine saranno costituite da tre membri nominati dal Ministro per gli affari esteri.

Ogni Commissario disporrà di 10 voti per ogni prova. Per le prove supplementari, per le quali sarà aggregato alla Commissione un esaminatore speciale, ogni Commissario, compreso quello speciale, disporrà di 5 voti.

Per essere ammessi nella graduatoria bisogna aver ottenuto in ogni prova, sia scritta che orale, l'idoneità rappresentata dai 6/10. Se nelle prove supplementari non si ottiene l'idoneità, rappresentata dai 3/5, della prova stessa, non sarà tenuto alcun conto nè a vantaggio nè a danno del candidato. A parità di voti si applicano le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I vincitori del concorso saranno sottoposti, col titolo di alunni volontari, al periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ed a tutte le disposizioni dell'articolo stesso, con le eccezioni che esso stabilisce a favore dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere dichiarati vincitori del concorso, non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti che divengono successivamente vacanti.

Roma, 26 aprile 1924.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.